



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Roma, 11 marzo 2025

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ecosistema digitale delle opere pubbliche

Legal BIM: implicazioni giuridiche e responsabilità

Partner:



FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
INNOVAZIONE

Cristian Barutta

Studio legale VBS

Legal BIM: implicazioni giuridiche e responsabilità

PARTE I

IL BIM E PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

PARTE II

L'IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI

PARTE III

GLI OBBLIGHI

PARTE IV

LE RESPONSABILITÀ



PARTE I

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 4 DEL D.LGS. 36/2023- CRITERIO INTERPRETATIVO APPLICATIVO

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 1- PRINCIPIO DI RISULTATO ART. 2 PRINCIPIO DELLA FIDUCIA ART. 3 PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

- Articolo 1. Principio del risultato.
- Articolo 2. Principio della fiducia.
- Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 1 DEL D.LGS. 36/2023- PRINCIPIO DI RISULTATO

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.
2. **La concorrenza** tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. **La trasparenza** è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso **è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea**.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 2 DEL D.LGS. 36/2023- PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

1. **L'attribuzione e l'esercizio del potere** nel settore dei contratti pubblici **si fonda sul principio della reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. **Il principio della fiducia** favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni **secondo il principio del risultato**.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, **ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 3 DEL D.LGS. 36/2023- PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, **l'accesso al mercato** degli operatori economici **nel rispetto dei principi di concorrenza**, di **imparzialità**, di **non discriminazione**, di **pubblicità e trasparenza**, di **proporzionalità**.

MA CHI SE NE OCCUPA IN PRIMIS ?

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023- IL RUP

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. [15](#)

IL TUTTO DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DIGITALI

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 19 DEL D.LGS. 36/2023- PRINCIPI DIGITALI

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti** nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
3. **Le attività e i procedimenti amministrativi** connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici **sono svolti digitalmente**, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al [decreto legislativo n. 82 del 2005](#), mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al [decreto legislativo n. 82 del 2005](#).
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, **adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento**.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati** e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.
7. **Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte** ai sensi dell'articolo 30.



PER UNA GESTIONE COMPLETAMENTE DIGITALE DEL CONTRATTO PUBBLICO

IL BIM E I PRINCIPI DEL CODICE DEI CC. PP.

ART. 21 DEL D.LGS. 36/2023- CICLO DI VITA DEL CONTRATTO PUBBLICO

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, **nel rispetto delle disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale](#)**, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), attraverso **piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili**, come indicati all'articolo 22.

PARTE II

IL BIM E LE DEFINIZIONI

PERCHÈ BISOGNA USARE IL BIM ?

L'IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI

ALLEGATO I.1

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI

ART. 3

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

q) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la produzione, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita di un'opera immobiliare o infrastrutturale, in particolare finalizzati a **mitigare e gestire i rischi**, a **migliorare lo studio della fattibilità** e a **incrementare l'efficacia di un investimento pubblico**, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;

QUAL È IL LUOGO DI LAVORO ?

L'IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI

ALLEGATO I.1

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI

ART. 3

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

Q-bis) «**ambiente di condivisione dei dati**», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di **definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale**;

L'IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI

ALLEGATO I.1

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI

ART. 3

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

Q-bis) «**ambiente di condivisione dei dati**», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di **definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale**;

QUALI SONO GLI ATTORI ?

L'IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI

ALLEGATO I.1

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI

ART. 3

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

Q-ter) «**coordinatore dei flussi informativi**», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;

Q-quater) «**gestore dei processi digitali**», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;

DI COSA SI DEBBONO OCCUPARE INNANZITUTTO ?

PARTE II

GLI OBBLIGHI

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 2

2. Le stazioni appaltanti, **prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 3

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 **nominano** un **gestore dell'ambiente di condivisione dei dati** e almeno **un gestore dei processi digitali**. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento **un coordinatore dei flussi informativi** all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, **devono essere in possesso di adeguata competenza**, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 4

4. **Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati**, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 5

5. **Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari.** I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 6 E Comma 7

6. Per assicurare uniformità di adozione dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, **compreso il capitolato informativo**, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:

- a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
- b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
- c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l'uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 8

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono **un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara**, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:

- a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
- b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
- c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;
- d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.

GLI OBBLIGHI

ALLEGATO I.9

METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

ART. 1

Comma 9

9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. **I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.**

COSA SIGNIFICA ESSERE COMPETENTI ?

PARTE IV

LE RESPONSABILITÀ

LE RESPONSABILITÀ

CIVILE

Nell'ambito civile per il BIM possiamo individuare due tipi di responsabilità:

- 1 . RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
2. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

LE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

ART. 1321 Cod. Civ.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LE RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

ART. 2043 Cod. Civ.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

LE RESPONSABILITÀ

PENALE

Nel diritto penale italiano vige il **principio di legalità**.

L'articolo 25, comma 2, della Costituzione italiana statuisce: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”*

L'articolo 1 del Codice Penale, statuisce che: *"nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".*

IN ALTRE PAROLE...UNA PERSONA PUÒ ESSERE RITENUTA
PENALMENTE RESPONSABILE SOLO PER QUEI REATI CHE
SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

PER QUANTO ATTIENE AL BIM, QUINDI, I POSSIBILI REATI NON SONO CONNESSI ALL'USO DEL METODO MA DAL FATTO CHE LA CONDOTTA POSSA RIENTRARE O MENO IN UN'IPOTESI DI REATO TIPICA DEI REATI CONNESSI AI CONTRATTI PUBBLICI...



...ad esempio:

Corruzione (artt. 318-322 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione: accettare denaro o vantaggi indebiti per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ottenere compensi per violare la legge o favorire un soggetto.

Corruzione in atti giudiziari: influenzare decisioni giudiziarie.

Concussione (art. 317 c.p.)

Un pubblico ufficiale costringe qualcuno a dargli denaro o altro vantaggio, abusando della sua posizione.

Turbativa d'asta (art. 353 e 353-bis c.p.)

Turbata libertà degli incanti: alterare gare pubbliche per favorire un determinato operatore economico.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: influenzare l'assegnazione dell'appalto attraverso mezzi illeciti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Fornire beni o servizi alla pubblica amministrazione con frodi sulla qualità o quantità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Un pubblico ufficiale procura un vantaggio indebito violando norme di legge o regolamenti.

Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.)

Indurre in errore la pubblica amministrazione per ottenere indebiti vantaggi economici.

Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Divulgare informazioni riservate per favorire qualcuno nella gara d'appalto.

Falsità in atti pubblici (artt. 476-480 c.p.)

Manipolazione di documenti pubblici o amministrativi per alterare i risultati di un appalto.

Riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.)

Impiego di denaro ottenuto illecitamente negli appalti per nascondere la provenienza.

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.)

Organizzazioni che si infiltrano negli appalti pubblici tramite intimidazioni o corruzione.

LE RESPONSABILITÀ

PENALE

- L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, rubricato, Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente, statuisce che "Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".


LE RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVO-CONTABILE

RESPONSABILITÀ ERARIALE: "Responsabilità che sorge dal danno causato alla Pubblica amministrazione dal comportamento (azione o omissione) di amministratori e dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Essa trova la sua unitaria disciplina nelle leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20" (www.treccani.it)

CONCLUDENDO...

BIM: collaborazione, condivisione, responsabilità, quali gli aspetti legali rilevanti?



GRAZIE